



Camera di Commercio Italo-Germanica  
Deutsch-Italienische Handelskammer



DEinternational Italia Srl

## Newsletter „Norme & Tributi“ - n. 33 marzo 2008

### DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

**Nel calcolo dell'indennità di fine rapporto, si applica la disciplina in concreto più favorevole all'agente**

Alla cessazione del rapporto, per l'agente che abbia incrementato gli affari del preponente, l'art. 1751 c.c. (attuativo di una direttiva comunitaria) riconosce un'indennità (meritocratica), che può essere pari nel massimo alla media annua delle provvigioni riscosse negli ultimi cinque anni del rapporto. Gli Accordi Economici Collettivi (AEC), invece, prevedono un'indennità, che prescinde per una parte (la c.d. "indennità suppletiva") dall'effettivo aumento di clientela, ma risulta nel suo ammontare molto inferiore a quella del codice.

La Corte di Giustizia (sent. 23.3.2006, C-465/04) aveva ritenuto che, poiché l'art. 1751 è inderogabile a sfavore dell'agente, la disciplina degli AEC avrebbe potuto trovare applicazione solo dimostrando - in base ad una valutazione preventiva, generale ed astratta - che l'indennità convenzionale sia sempre più favorevole per l'agente.

Con la recente sentenza 16.01.2008, n. 687 (confermativa di un orientamento che va consolidandosi da oltre un anno), la Suprema Corte afferma, invece, il diverso principio secondo cui il raffronto tra disciplina legale e pattizia va operato *ex post* con riferimento al caso concreto: l'indennità prevista dagli AEC rappresenta pertanto un minimo garantito ad ogni agente, che dovrà/potrà essere sostituito dalla maggiore indennità di cui all'art. 1751, ove ne ricorrano tutti presupposti.



RA Avv. Susanne Hein  
[susanne.hein@mblegale.it](mailto:susanne.hein@mblegale.it)

Avv. Marco Farina  
[marco.farina@mblegale.it](mailto:marco.farina@mblegale.it)

### DIRITTO DEL LAVORO

**Diritto del lavoro: Il trasferimento di un ramo d'azienda è nullo se unico obiettivo per il quale è realizzata è quello di aggirare la tutela ex art. 18 St. lav.**

Con sentenza n. 2874 del 7 febbraio 2008 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il contratto di affitto del ramo d'azienda è nullo perché in frode alla legge *ex art.* 1344 cod.civ., quando risulta finalizzato esclusivamente a privare i lavoratori dipendenti del ramo d'azienda ceduto della tutela prevista dall'art. 18 St. lav.. Quest'ultimo, infatti,

prevede che i lavoratori di aziende con più di quindici dipendenti per ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto, licenziati senza giusta causa o giustificato motivo o la cui cessazione del rapporto di lavoro sia stata dichiarata nulla ai sensi di legge, hanno diritto o ad essere reintegrati nel proprio posto di lavoro o, in sostituzione alla reintegra, ad ottenere il pagamento di 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Sicché, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in commento ha posto in luce che l'articolo 18 è norma imperativa, con la conseguenza che il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dal datore di lavoro con l'intento di eludere le garanzie previste dall'art. 18 St. lav. è affetto da nullità.



Avv. Elio Cherubini  
[sec@toffoletto.it](mailto:sec@toffoletto.it)

#### DIRITTO TRIBUTARIO

##### Deducibilità degli Interessi Passivi

L'Amministrazione Finanziaria, con la Circolare Ministeriale n. 12/2008, ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Finanziaria 2008. Con particolare riferimento alla nuova normativa prevista in tema di interessi passivi, detta Legge ha previsto che, in caso di adesione al Consolidato Fiscale Nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del Reddito Operativo Lordo (ROL) di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al Consolidato presentano, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

Tra i soggetti partecipanti al Consolidato possono essere incluse anche le società controllate estere per le quali ricorrono determinate condizioni; al riguardo, la Circolare in oggetto ha precisato che l'inclusione virtuale di un soggetto estero è sempre facoltativa e non deve essere effettuata necessariamente per gli anni successivi.

Inoltre, qualora gli accordi di consolidamento prevedano la remunerazione del vantaggio fiscale apportato al Consolidato da parte della società titolare di ROL capiente, le somme versate in contropartita sono fiscalmente irrilevanti.

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

RAin Dr. Cora Steinringer  
[cora.steinringer@studiopirola.com](mailto:cora.steinringer@studiopirola.com)

Dott. Ignazio La Candia  
[ignazio.la.candia@studiopirola.com](mailto:ignazio.la.candia@studiopirola.com)

## DIRITTO IMMOBILIARE

**Sicurezza dei cantieri: Sul Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e sul Responsabile dei Lavori gravano specifici obblighi di coordinamento se in cantiere operano più imprese contemporaneamente - Cassazione Pen. Sez. IV., n. 3011/2008**

A seguito dell'infortunio mortale di un operaio in un cantiere all'interno del quale, in forza di una pluralità di contratti di appalto, operavano diverse imprese, la Cassazione ha ribadito che, in materia di sicurezza dei cantieri, il d.lgs n. 494/1996 pone degli obblighi specifici di coordinamento in capo al responsabile dei lavori, al coordinatore per la progettazione ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

In particolare, secondo la Corte, il soggetto qualificato al quale il committente affida l'incarico di coordinamento in materia di sicurezza avrà l'obbligo sia di fornire adeguata informazione circa i rischi dei lavoratori, sia di svolgere una costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

In presenza di più imprese in cantiere si rende, pertanto, necessario organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione al fine di rafforzare le misure di prevenzione.



Avv. Katri Gelati  
[www.jenny.it](http://www.jenny.it)

---

## DIRITTO SOCIETARIO

*Governance* delle banche alla luce delle recenti disposizioni della Banca d'Italia

Il 4 marzo 2008, la Banca d'Italia ha varato nuove disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche, tese a perseguire i seguenti obiettivi: favorire una chiara distinzione di funzioni e un appropriato bilanciamento dei poteri di gestione e sorveglianza; garantire un'equilibrata composizione degli organi e un sistema di controlli integrato ed efficace; consentire meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo; assicurare flussi informativi idonei a consentire scelte gestionali consapevoli.

L'intervento della Banca d'Italia, pur investendo tutti i sistemi di amministrazione e controllo, dedica particolare attenzione al "modello dualistico", in relazione al quale si richiedono la puntuale individuazione delle competenze del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, la chiara definizione del rapporto interattivo tra i due organi, la previsione di presidi organizzativi volti ad evitare impropri condizionamenti nelle decisioni di gestione, la costituzione di comitati di controllo interni ai consigli di sorveglianza.

Le banche dovranno allinearsi alle nuove regole di *governance* entro il 30 giugno 2009.

Rödl & Partner

RAin Evelyn Ziebs  
[evelyn.ziebs@roedl.it](mailto:evelyn.ziebs@roedl.it)

Avv. Paolo Peroni  
[paolo.peroni@roedl.it](mailto:paolo.peroni@roedl.it)

## APPALTI

### **Sull'indicazioni dei servizi assunti da ciascun partecipante all'ATI**

Il T.A.R. Toscana (T.A.R. Toscana, Sez. I, Sentenza 28 febbraio 2008, n. 233) si è recentemente soffermato sul tema riguardante la necessità o meno per le Associazioni Temporanee di Imprese di indicare le parti del servizio assunte da ciascuna impresa.

I giudici in particolare sottolineano che la previsione normativa secondo cui l'offerta dell'ATI deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento si configuri di tipo verticale, vale a dire con scorporo di singole parti, per le quali rispondono in solido solo l'impresa esecutrice e quella mandataria.

Al contrario, nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, senza scorporo di parti, non è necessario indicare le parti da eseguire da ciascuna impresa, perché tutte le imprese sono responsabili in solido per l'intero.



Avv. RA Wolf Michael Kühne  
[wolf.kuehne@dlapiper.com](mailto:wolf.kuehne@dlapiper.com)

---

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

***PARMESAN* non può essere usato liberamente perché in contrasto con la DOP Parmigiano Reggiano.**

La Corte di Giustizia CE con sentenza del 26/02/2008 si è pronunciata in merito all'annosa questione relativa alla denominazione *parmesan*, usata in Germania per un formaggio a pasta dura.

L'italiano Consorzio Parmigiano Reggiano da anni cerca di opporsi a tale uso, che crea confusione tra i consumatori, soprattutto perché alcuni produttori tedeschi commercializzano il formaggio con etichette e loghi che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani.

La stessa Corte rileva che i consumatori tedeschi vengono tratti in inganno, perché percepiscono il formaggio *parmesan* come italiano, associandolo al Parmigiano Reggiano, che è una DOP, riconosciuta e protetta a livello comunitario. Poiché non è stato dimostrato che in Germania la parola *parmesan* sia percepita come generica, il suo uso costituisce una violazione della citata DOP.

La Corte ha anche chiarito che i controlli in merito al rispetto del disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano spettano allo Stato da cui proviene la DOP (Italia) e non all'autorità di controllo tedesca.



STUDIO TORTA  
**Jorio, Prato, Boggio &  
Partners**  
Consulenti in Proprietà Industriale

Avv. Fabio Fischetti  
[fischetti@studiotorta.it](mailto:fischetti@studiotorta.it)

Dott.ssa Raffella Barbuto  
[barbuto@studiotorta.it](mailto:barbuto@studiotorta.it)

## DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Il regolamento comunitario concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale esteso anche agli Stati dell'EFTA.

In data 30 ottobre 2007 è stata sottoscritta a Lugano una nuova Convenzione fra la UE, gli Stati dell'EFTA (Islanda, Norvegia e Svizzera) e la Danimarca, destinata a sostituire la Convenzione di Lugano del 1988, relativa agli stessi temi del Regolamento comunitario (Reg. n. 44/2001).

La Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica.

In tal modo vengono allineate le regole sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni "in materia civile e commerciale" fra gli Stati della Comunità europea e gli Stati dell'EFTA, con particolare riguardo alla Svizzera.

In quanto stipulata dalla Comunità (e non come precedentemente dai singoli Stati della CE) la convenzione fa parte del diritto comunitario. In tal modo i giudici degli Stati della CE potranno rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia per risolvere problemi di interpretazione della convenzione stessa. Di conseguenza i giudici degli Stati vincolati dalla Convenzione di Lugano dovranno tenere conto delle decisioni della Corte di giustizia, anche se estranei alla Comunità europea.

*Studio legale Brogginì*

**Avv. Jutta Welz**  
[welz@studiobroggini.it](mailto:welz@studiobroggini.it)

**Avv. Claudia Onniboni**  
[onniboni@studiobroggini.it](mailto:onniboni@studiobroggini.it)

---

## PRIVACY

### Giro di vite sulle Fidelity Card

Le società emittitrici di Carte Fedeltà spesso raccolgono troppi dati. Oltre al nome, cognome e data di nascita del cliente, necessari per attribuirgli i privilegi dati dalla Carta, vengono spesso richiesti anche titolo di studio, e-mail, professione e composizione del nucleo familiare, dati, questi ultimi, ritenuti non pertinenti dal Garante, che ne ha inibito l'uso, ordinando ad alcune società, destinatarie di specifico provvedimento, di cancellarli o renderli anonimi. Secondo le indicazioni fornite dal Garante con provvedimento del 15/11/2007, recentemente pubblicato, le società dovranno riformulare i moduli di raccolta dei dati, limitandone la richiesta, oppure specificando quali siano necessari per il servizio e quali siano facoltativi. E' stato precisato, inoltre, che il consenso ad utilizzare i dati necessari per l'accesso ai servizi delle Carte Fedeltà venga espresso in modo separato rispetto al consenso all'utilizzo dei dati ai fini di marketing o di profilazione della clientela. Quest'ultimo infatti deve restare libero e facoltativo.

**STUDIO LEGALE PERANI**

**RAin e Avv. Dr. Andrea  
Bettina Bandele**  
[abandele@perani.com](mailto:abandele@perani.com)

**Avv. Annalisa Quartiroli**  
[aquartiroli@perani.com](mailto:aquartiroli@perani.com)

## DIRITTO BANCARIO

Nuove norme di tutela del consumatore nella vendita di servizi finanziari a distanza

Con il D. Lgs. n. 221/2007 (il “Decreto”) il Governo ha apportato alcune integrazioni e modifiche al “Codice del Consumo” (D.Lgs. n. 206/2005) in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

In particolare, il Decreto inserisce nel Codice del Consumo le norme di derivazione comunitaria già previste dal D.Lgs. n. 190/2005, contestualmente abrogato.

Le nuove disposizioni riguardano qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale e si applicano anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione di un soggetto diverso dal fornitore (per tale intendendosi qualunque soggetto che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza).

Tra le novità introdotte merita di essere segnalato l'art. 67-quater del Codice del Consumo, in forza del quale, prima della conclusione del contratto, devono essere fornite al consumatore tutte le informazioni rilevanti, riguardanti in particolare il fornitore, il servizio finanziario, il contratto a distanza e i rimedi di natura extragiudiziale di soluzione di eventuali controversie.



Avv. Daniela Runggaldier  
[www.jenny.it](http://www.jenny.it)

Avv. Alessandro Steinhaus  
[www.jenny.it](http://www.jenny.it)